

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2485

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIRO, ROMITA, VISCO, COLUCCI, SERRENTINO,  
USELLINI, BELLOCCHIO, RUBINACCI, CERUTI, GRIL-  
LO SALVATORE, d'AMATO LUIGI, ROTIROTI, ROSINI**

*Presentata il 16 marzo 1988*

### Agevolazioni tributarie per portatori di *handicap*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende fissare al 2 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti, da parte di portatori di *handicap*, di tutti quei prodotti che sono loro necessari per fronteggiare le normali, quotidiane esigenze di vita.

Si è intenzionalmente voluto evitare una elencazione di tali beni, nella considerazione che la sempre più rapida evoluzione tecnologica possa comportare o ingiustificate esclusioni per prodotti futuri, ma egualmente finalizzati alle necessità di vita dei disabili, ovvero l'obbligo per il Parlamento di rivedere con legge periodicamente il suddetto elenco, contribuendo in tal modo a quella « iperlegificazione » che in sede politica e teorica si afferma in modo crescente di voler evitare e ridurre.

La formulazione alla quale si è ricorsi, peraltro, tiene ben presente la necessità, altrettanto forte, di evitare che le agevolazioni fiscali previste limitatamente a categorie di cittadini ben individuate e meritevoli di questa tutela speciale sia abu-

sivamente estesa a chi non ne abbia diritto, oltretutto con costi finanziari per la collettività. A fini esemplificativi, si può fin d'ora far rientrare fra i suddetti beni: cani per ciechi; sacchetti per colostomizzati, urostomizzati e simili; bastoni bianchi rigidi e pieghevoli; stampanti, duplicatori e riproduttori Braille; calcolatrici e computer Braille labili o paperless, a sintesi vocale, a display ingrandito; termometri tattili o sonori; orologi da polso o da tasca tattili di metalli comuni; sveglie tattili; tavolette per scrittura Braille, con punteruolo, macchine da scrivere Braille; strumenti di misura tattili o sonori.

Questa stessa proposta di legge prevede inoltre l'aliquota ridotta al 2 per cento anche per le prestazioni di servizi personali e domiciliari ai disabili, ostando all'esenzione una direttiva comunitaria: le prestazioni assoggettate all'aliquota ridotta, ovviamente, non rientrano in questo caso, come non vi rientrano i beni di cui si è detto in precedenza, ad una agevolazione o esenzione già vigente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Sono assoggettate all'IVA con l'aliquota del 2 per cento le cessioni e le importazioni di beni direttamente ed esclusivamente finalizzati ad ausilio di portatori di *handicap*, previa prescrizione da parte di autorità sanitaria pubblica.

2. Alla medesima aliquota del 2 per cento sono assoggettate, altresì, le cessioni e le importazioni di beni destinati direttamente ed esclusivamente a modificare beni di uso comune al fine di rendere possibile l'utilizzazione da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Per le prestazioni di servizi rese da assistenti sociali e domiciliari, fisiochiropratici, ortottici, logopedisti, massofisioterapisti, audio protesisti, podologi e psicologi, purché abilitati a rendere le relative prestazioni secondo le norme vigenti, nonché per le medesime prestazioni, rese da associazioni costituite fra i predetti operatori, l'aliquota dell'IVA è fissata nella misura del 2 per cento.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Provvedimenti in favore dei portatori di handicap ».